

Copia del testo completo.
« Prime Regole della Pia Società di S. Francesco di Sales ».
s.d.

24 p.


21/31 cm.

Armonizzazione della Regol. " S. 022 N. 31 (1867) (colle correzioni
fatte in N. 31)

S. 022 " 9 "
022(6b)

2 diverse redaz. e MS!

Prime Regole
della
Pia Società di S. Francesco,
di Sales



3

(Regole)

Società di S. Francesco di Sales

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della nostra Santa Cattolica Religione di adoperarsi con zelo e fine di promuovere il bene spirituale della gioventù; perciocchè dalla buona o cattiva educazione di essa, dipende un buono o triste avvenire ai costumi della Società. Il medesimo Divin Salvatore ci diede col fatto evidente prova di questa verità quando compieva la sua divina missione, invitando con paterno affetto i fanciulli ad appressarsi a desi. Venite parvulos venire ad me. I Vescovi e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno, il Divin Salvatore di cui fanno le veci sopra la terra, promossers in ogni tempo colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù. Il regnante Pio IX, che addis conservò lo sp. tempo a gloria della Chiesa, oltre le indefesse fatiche sostenute a favore della periculante gioventù, favorì con mezzi particolari materiali e morali quelle istituzioni, che a questa parte di Sacro Ministero dedicano le loro cure. A' nostri giorni per altro il bisogno è di gran lunga più sentito. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici e dei settarii per accrescere il numero dei loro seguaci, mostrano la necessità di unirci insieme a combattere per la causa del Signore sotto il standard del Vicario di Gesù Cristo, per conservare la fede ed il buon costume soprattutto in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo della loro eterna salute. Egli è questo lo scopo della Società o Congregazione di S. Francesco di Sales.

Origine di questa Società

Fin dall'anno 1841 il Sac. Bosco Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più abbandonati della città di Torino a fine di sostenerli con trastulli, e nel tempo stesso dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll'Autorità Ecclesiastica.

Benedicendo il Signore questi tenui principii il concorso dei giovani dettò una assai grande e nell'anno 1844 Mons. Franconi di felice memoria allora Arcivescovo di Torino concedeva di ridurre un edificio a forma di Chiesa (1) con facoltà di fare ivi quelle sacre funzioni necessarie per la santificazione dei giorni festivi e per l'istruzione dei giovani che ogni giorno più numerosi intervenivano. Fu l'Arcivescovo venne più volte ad amministrare il sacramento della Cresima.

L'anno 1846 concedeva che tutti quelli che intervenissero a tale istituzione potessero ivi essere ammessi alla Santa Comunione ed adempire il Precepto Pasquale permettendo di cambiare la santa messa, fare tridui e novene qualora ciò si ravvisi essere opportuno. Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1847 nell'Oratorio di S. Francesco di Sales. In quell'anno crescendo il numero dei giovani, e così divenuta ristretta la Chiesa attuale, col consenso sempre dell'Autorità Ecclesiastica, si aprì un altro angolo della città viale dei Platani a Porta Nuova, un secondo oratorio sotto il titolo di S. Luigi Gonzaga, col medesimo scopo dell'antecedente. Divenuti insufficienti anche questi due locali, l'anno 1849 se ne aprì un terzo in Vanchiglia altro quartiere di questa città sotto al titolo del Santo Angelo Custode. I tempi rendendosi ognora più calamitosi per la religione il Superiore Ecclesiastico con tratto di grande bontà di Moto Proprio approvava il regolamento di questi Oratorii e ne costituiva Direttori capo il Sac. Bosco concedendogli tutte quelle facoltà che potessero tornare

(1) Due camere destinate all'alloggio dei Preti Direttori della Pia opera di Maria S. del Rifugio. Nel 1845 l'oratorio trasferivasi nel centro della Regione Valdossa ove tuttora esiste

1898A5

necessari ed opportuni a questo scopo.

Molti Vescovi adottarono il medesimo Piano di Regolamenti, e si adoperarono per introdurre nelle loro Diocesi questi Oratorii festivi. Ma un bisogno grave apparì in questa parte di Sacro Ministero. Non pochi giovani già alquanto di età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo, quindi fu mestiere aprire scuole e catechismi diurni e serali da tenersi aperti nel decorso della settimana. Anzi molti di essi trovavansi talmente poveri ed abbandonati che per togli dai pericoli, istruirli nella religione ed avviarli al lavoro non si trovò più altro mezzo che accoglierli in appositi locali dove si potesse somministrar loro quanto è necessario per la vita. Il che fin dall'anno 1848 si pratica in Torino nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales, ove i ricoverati sono in numero di oltre a 200. Altra casa fu aperta nell'anno 1853 in Mirabello di Monferrato (1) ove circa centocinquanta giovani sono educati secondo il regolamento di questa Società. Nell'anno 1854 fu aperta una nuova casa in forma di Collegio in Campo Boinesè, dove nella scienza e nella religione sono istruiti circa 200 giovani (compresi gli esterni). Per le adunanze de' giovani solite a farsi negli Oratorii festivi per le scuole diurne e serali, e per il numero ognora crescente dei ricoverati, la messe del Signore divenne ognora più copiosa. Onde per conservare l'unità di Spirito e di disciplina, da cui dipende il buon esito degli Oratorii festivi fin dall'anno 1844 alcuni ecclesiastici si raccolsero in una specie di Società o Congregazione aiutandosi a vicenda e col l'esempio e coll'istruzione.

Essi non facevano alcun voto e si limitavano ad una promessa di occuparsi nell'istruzione dei giovani, ed in altre parti del sacro ministero che loro sembrasse di maggior gloria a Dio e vantaggio dell'anime proprie. Riconoscevano il loro Superiore nel Sac. Bosco Giovanni. Sebbene non facesser voti, tuttavia in pratica si osservavano presso a poco le regole che sono qui esposte.

(1) Sotto al titolo di Piccolo Seminario di S. Carlo.

1898A6

in Congregazione

6. Al medesimo Superiore ogni sacerdote consegnerà eziandio la limosina della messa. Gli altri preti e chierici e laici gli consegneranno ogni sorta di denaro che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinché serva a beneficio comune.
7. La società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario pel vitto pel vestito e per quanto può occorrere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia: anzi il superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel denaro e quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegati a maggior gloria di Dio.
8. Se alcuno morisse senza testamento, gli succederà chi di diritto.
9. I voti obbligano l'individuo finché dimorerà in Congregazione. Se alcuno per ragionevole motivo, o dietro a prudente giudizio dei Superiori dovesse partire dalla Congregazione, egli può essere sciolto dai Voti triennali dal Superiore Generale della Casa Madre. Se ha fatto i voti perpetui deve ricorrere alla Santa Sede.
10. Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte. Ciascuno si ricordi di quelle gravi parole del divin Salvatore:

Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei

11. Ciò non ostante se taluno uscisse di Congregazione non potrà pretendere corrispettivo di sorta pel tempo che ivi è rimasto, qualunque lucro egli abbia procacciato alla Società. Egli può per altro portare seco quegli stabili ed anche quelli oggetti mobili, di cui avesse conservata la proprietà entrando in Congregazione. Ma non ha alcun diritto di dimandare al Superiore conto alcuno dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi pel tempo che egli visse nella Società, a meno che non siano stati fatti particolari col Rettore Maggiore.

N. 5

Del Voto di Ubbidienza

1. Il profeta Davide pregava l'Idio che lo illuminasse a fare la

1898A9

la sua ^{santa} volontà. Il divin Salvatore ci assicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà ma quella del suo celeste Padre. Egli è per assicurarci di compiere in ogni azione questa santa volontà di Dio che facciamo il voto di ubbidienza.

2. Questo voto obbliga a non occuparci se non in quelle cose che il rispettivo Superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo, secondo il regolamento di questa società.
3. L'osservanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa, se non in quelle cose che sono contrarie ai comandamenti di Dio e di S. Madre Chiesa.
4. L'ubbidienza ci assicura di fare la volontà di Dio: sia ciascuno sottomesso al Superiore, e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso e a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà, come a Colui che in quell'azione rappresenta il volere di Dio medesimo.
5. Nuno diasi sollecitudine di domandare cosa alcuna, né di riusarla. Chi per altro conoscesse essergli qualche cosa nociva o necessaria, lo esponga rispettosamente al Superiore che si darà sollecitudine di provvedere al bisogno.
6. Ognuno abbia grande confidenza col Superiore, nuno segreto del cuore si confervi verso di lui. Gli tenga eziandio la coscienza aperta ogni qual volta ne sia richiesto, od egli stesso se ne conosca il bisogno e giudichi ciò tornare a maggior gloria di Dio ed a bene dell'anima propria.
7. Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza né col fatto né colle parole, né col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più sarà meritoria dimandarla a Dio facendola.

N. 6: Del voto di Povertà

1. L'osservanza del voto di Povertà nella nostra Congregazione consiste essenzialmente nel distacco da ogni bene terreno; sicché noi praticheremo colla vita comune riguardo al vitto e vestito, non riservando nulla a proprio uso, senza speciale permesso del Superiore.
2. È parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità studiando di ornare il cuore di virtù e non la persona: o le pareti della camera.
3. Nuno in Congregazione o fuori serbi denaro in proprietà, nemmeno in

1898A10

posito per qualsiasi causa senza permesso del Superiore.

4 In caso di viaggio o in caso che il Superiore mandi ad aprire, od amministrare qualche casa di beneficenza o a compiere qualche parte del sacro ministero, ove occorrono spese, il Superiore darà le disposizioni secondo le esigenze dei tempi, de' luoghi, e delle persone.

5 Il dare a mutuo, ricevere o dispensare quelle cose che sono nella propria camera o nella casa, il far contratti di qualsiasi genere, non solamente è proibito cogli esterni, ma eziandis con quelli della Società senza licenza del Superiore.

N. 7 Del Voto di Castità

1° Chi abbia colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù angelica, la virtù più d'ogni altra cara al Figliuolo di Dio, la virtù della Castità deve essere coltivata in grado eminentissimo.

2° Chi non ha fondata speranza che col divino aiuto possa conservare la virtù della Purità nelle opere, nelle parole, nei pensieri, non si faccia arrivare a questa società perché ad ogni passo egli sarebbe esposto ai pericoli.

3° Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente interpretati dai giovani, già stati vittime delle umane passioni. Perciò massimamente cautelarsi nel discorrere o trattare anche di cose indifferenti coi giovani di qualsiasi età o condizione.

4° Suggarsi le conversazioni delle persone di diverso sesso e dei desiderii secolari, ove si prevede pericolo per questa virtù.

5° Nuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza espresso licenza del superiore il quale se può gli destinerà sempre un compagno.

6° Megli efficaci per custodire questa virtù sono la frequente confessione e Comunione, la pratica esatta dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù sacramentato, frequenti gircolatorie a Maria S.S., a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga che sono i principali protettori di questa Congregazione.

1898 A 11

N. 8

Governo religioso della Società.

1 I socii riconosceranno per loro arbitro e Superiore assoluto il Romano Pontefice, cui saranno in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni sua disposizione umilmente e rispettosamente sottomessi. Anzi ogni membro della Società si darà la massima sollecitudine per promuovere e difendere l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica e del suo capo supremo, legislatore e Vicario di Gesù Cristo sopra la terra.

2 Dopo il Romano Pontefice riconosceranno per loro Superiore il Vescovo della diocesi, ove ciascuna casa esiste ed ogni socio si offre in aiuto di lui con tutti i mezzi possibili e fine di promuovere il bene della Religione specialmente nell'educazione dei giovani poveri.

3 Riguardo poi all'amministrazione dei Santi Sacramenti, alla predicazione ed a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del sacro ministero i socii riconosceranno per loro Superiore, il Vescovo della Diocesi ove esiste la casa, a cui essi appartengono; ma per quanto è compatibile colle regole della società.

4 Per quanto alle Ordinanze i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi dove si trovano gli ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni che hanno unione di cose, cioè secondo i privilegi delle Congregazioni considerate come ordini Regolari.

N. 9 Governo interno della Società

1 Per l'interno la Società dipende dalla Casa Madre che è governata da un capitolo composto di un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore spirituale, o Catechista e tre confessori.

2 al Rettore appartiene il proporre l'accettazione dei postulanti; assegnare a ciascuno le incombenze riguardanti allo spirituale ed al temporale. Non potrà peraltro concludere contratti di compra o vendita di sostanze immobili senza il consenso del Capitolo.

3 Nuno ad eccezione del Rettore e dei membri del Capitolo, può scrivere o ricevere lettera senza il permesso del Superiore.

4 Il Rettore durerà dodici anni nella sua carica. Ma qualora, quod Deus avertat, egli hascurasse gravemente i suoi doveri il Prefetto ed il Direttore spirituale possono di comune accordo radunare il Capitolo ed i Direttori della casa.

1898 A 12

particolari per avvisare efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il Capitolo presenterà il caso al Superiore Ecclesiastico della Casa Madre, d'istruo al cui parere si può venire alla deposizione

5° Il medesimo Capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore

6° Il Rettore poi convocati una volta l'anno il Capitolo e i Direttori delle case particolari per conoscere e provvedere ai bisogni della Società; dare quelle providenze che secondo i tempi, i luoghi, e le persone si giudicheranno opportune

7° Il Capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente regolamento quegli articoli che giudicherà opportuni pel bene della Società; ma sempre in senso conforme alle regole già approvate, e non mai in senso contrario. Nascente qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente regolamento, il Rettore maggiore è autorizzato di dare al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà essere di maggior gloria di Dio e più conforme allo spirito della Società

8° Il Rettore si nominerà un Vicario fra gli individui della Congregazione lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata tenendo tutto in segreto e sotto chiave. Sul foglio sia scritto: Rettore provvisorio.

9° Il Rettore provvisorio ossia Vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso, fino alla definitiva elezione del successore; ma non potrà introdurre mutazioni di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo

10° Il Vicario dia tosto avviso della morte del Rettore ai soci di tutte le case affinché ognuno dia la massima sollecitudine di prestargli i suffragi prescritti. Di poi inviti tutti i Direttori delle medesime ad intervenire alla elezione del Superiore.

N. 10

Elezione del Rettore Maggiore

1° Affinchè uno possa essere eletto Rettore si richiede che sia vissuto almeno otto anni in Congregazione; abbia compiuto trent'anni di Età, abbia tenuta esemplar condotta in faccia a tutti i Congregati. Qualora concorressero tutte le altre doti in grado eminente

189801

l'età dal Capitolo può diminuirsi fino a trent'otto anni.

2° In due casi si dovrà far l'elezione del Rettore Maggiore o Superiore generale; cioè quando finiscono i dodici anni di sua carica; oppure quando avvenisse la sua morte.

3° Se l'elezione del Rettore ha luogo perchè finisca il tempo di sua reggenza si farà in questo modo: lo stesso Rettore tre mesi prima che scada detto tempo radunerà il Capitolo della Casa Madre ed ammonirà il fine imminente del suo ufficio. Farà pure avvertiti i Direttori delle case particolari e tutti i soci che secondo la regola possono dare il voto. Nello stesso tempo che dia quest'ammonizione fisserà pure il giorno per l'elezione del nuovo Rettore; quest'elezione per quanto è possibile non dovrà protrarsi oltre a 15 giorni dopo il termine di sua carica. Il Rettore da questo tempo sino all'elezione del successore avrà nome ed autorità di Vicario temporaneo e continuerà reggere ed amministrare la società finchè il suo successore sia realmente costituito

4° Nell'elezione del nuovo Rettore si voteranno e daranno il voto il Vicario temporaneo e il Capitolo della casa principale, i direttori delle case particolari e tutti i soci che hanno fatto i voti perpetui. Se poi alcuno di loro per qualche causa non può recarsi a dar il voto, l'elezione si compirà dagli altri e sarà valida.

5° Nell'atto di eleggere il Rettore Maggiore tutti gli elettori inginocchiatisi avanti ad un Crucifisso invocheranno l'aiuto dello Spirito Santo col canto del Veni Creator. Terminato l'ufficio il Rettore temporaneo farà noto a tutti i soci così radunati il motivo per cui furono convocati; ed in termini chiari e distinti li avviserà dello stretto obbligo che ha ciascuno di dare il voto a colui che giudicherà più idoneo a far pace di promuovere la salute delle anime e la gloria di Dio. Quindi ciascuno darà il nome del Socio a cui vuol dare il voto sopra una scheda la quale, senza lasciarla veder a nessuno deporrà nell'urna a ciò destinata. Quegli che otterrà i due terzi dei voti, sarà il nuovo Rettore Superiore generale a cui tutti i membri della Società dovranno prestar ubbidienza. Se poi tale elezione si facesse per la morte avvenuta del Superiore generale, sarà ordinata e regolata nel modo seguente. Morito il Rettore Maggiore il Vicario temporaneo ne manderà notizia per iscritto a tutti i Direttori delle case particolari affinché i suffragi stabiliti dalle regole per l'anima del defunto si facciano prontamente

189802

Questa elezione dovrà farsi tre mesi dopo la morte del Rettore ~~non~~ non più tardi di sei mesi. Perciò il Vicario temporaneo radunerà il Capitolo e col consenso del medesimo stabilirà il giorno per la radunanza di coloro che in tale elezione devono dare il voto. In questa elezione del successore al Rettore defunto danno il voto coloro che ne hanno diritto. Compita l'elezione, si sia fatta per la morte del Rettore, sia perché finì il suo tempo, il Vicario ne darà avviso a tutte le case particolari facendo in modo che la notizia del novello Rettore giunga a cognizione di tutti i membri della Società. Con questo atto termina ogni autorità del Rettore provvisorio. Qualora il Rettore maggiore morisse senza aver prima nominato un Vicario provvisorio il Capitolo della Casa Madre è autorizzato d'eleggerne uno che avrà cura della Società fino all'effettuata elezione del Novello Rettore Maggiore.

N.º 11.
Degli altri Superiori.

- 1.º Gli uffizi degli altri superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.
- 2.º Il Direttore Spirituale per altro avrà cura dei novizi e si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carità e di zelo che deve animare colui che desidera dedicarsi interamente la sua vita a bene delle anime.
- 3.º E parimenti l'uffizio del Direttore avviserà il Rettore qualora sorgesse qualche notevole trascuratezza nel praticare o far osservare le regole della Congregazione.
- 4.º Ma è poi cura speciale del Direttore di vegliare sopra la condotta morale di tutti i Congregati.
- 5.º Il Prefetto, il Direttore Spirituale saranno eletti dal Rettore; l'Economo e i tre Consiglieri saranno eletti a pluralità di voti dai Congregati che hanno già fatto i voti perpetui.
- 6.º Il Prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso nell'amministrazione della casa; e in tutte le cose di cui avrà avuto carico speciale.
- 7.º Egli terrà conto dell'entrati e dell'usciti pecuniarie; noterà ogni sorta di usito, donazione fatta alla casa, e la destinazione fatta dalla medesima.

1898 B3

I partire tutte le spese e dove devono

- Ogni rendita, ogni frutto di sostanze mobili ed immobili saranno sotto alla tutela e responsabilità del Prefetto
- 8.º Il Prefetto è il centro da cui devono concentrarsi tutte le entrate pecuniarie. Egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ogni volta che gliela dimanderà.
 - 9.º l'Economo avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.
 - 10.º I consiglieri prendono parte a tutte quelle deliberazioni che riguardano all'accettazione od allontanamento di qualche membro della Casa; ai contratti di compra o vendita di stabili. In genere poi sono chiamati a dire il loro parere nelle cose di maggiore importanza della Congregazione. Se non avvi almeno la maggioranza dei voti il Rettore deve sospendere la deliberazione sopra gli oggetti proposti.
 - 11.º Ciascuno dei Superiori ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica e potrà essere rieletto.

N.º 12.
Delle case particolari.

- 1.º Qualora per tratto della Divina Provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa madre, il Superiore Generale prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo Spirituale, ed al temporale col Vescovo della Diocesi in cui trattasi di aprire la novella casa e da quel Vescovo dipenderà in tutto nelle cose del Sacro Ministero.
- 2.º Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario per chierici adulti allora, oltre alla dipendenza nelle cose del sacro Ministero, vi sarà quantis piena dipendenza dal Superiore Ecclesiastico nella scelta della materie dell'insegnamento dei libri da usarsi, nella disciplina ed anche nell'amministrazione temporale nei modi stabiliti col Rettore Maggiore.
- 3.º I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due di cui almeno uno deve essere sacerdote professo. Il superiore prenderà il nome di Direttore. Ogni casa possederà ed amministrerà i beni donati o portati in Congregazione per quella casa.

1898 B4

- determinata, ma sempre nei limiti fissati dal Superiore Generale.
4. Il Superiore Maggiore visiterà almeno una volta l'anno le Case Particolari per esaminare se si compiono i doveri imposti dalla Società ed osservare se l'amministrazione delle medesime tende realmente al suo scopo quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.
 5. Il Direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da potersi ogni momento render conto a Dio ed al Rettor Superiore nella cui sommissione deve ravvisare i divini voleri.
 6. Spetterà al Rettor Maggiore di stabilire nella nuova casa un Capitolo compatibile col numero dei soci che vi abitano.
 7. Questo capitolo sarà formato dal Rettor Maggiore, dal Direttore della nuova casa e dal Capitolo della Casa Madre.
 8. Il primo da eleggersi è il Catechista, dipoi l'economo ossia Prefetto, quindi i consiglieri di mano in mano che vi sarà un numero competente di Soci che dimorino regolarmente in quella Casa.
 9. Il Catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa, e sarà egualmente obbligato a dare gli opportuni avvisi al Direttore, qualora ne sia caso.
 10. Se le distanze, i tempi, i luoghi persuadessero eccezione nella formazione di questo Capitolo, o nelle attribuzioni dei membri, il Rettore Maggiore ne ha piena autorità di farlo previo per altro il consenso del Capitolo della Casa Madre.
 11. Il Direttore non può comprare né vendere stabili senza il consenso del Rettore Maggiore. Soltanto nell'amministrazione ha piena autorità, ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di radunare il suo Capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

N. 13

Accettazione

1. Fatta domanda che taluno voglia entrare in Congregazione il Direttore Spirituale ne prenderà le debite informazioni, che farà tenere al Rettore.
2. Il Rettore poi le presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto al Capitolo i nomi definiti.

1898/13

- firmamente accettate purché ottenga la maggioranza dei voti.
3. La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma niuno li potrà fare se non ha compiuto i sedici anni di età.
 4. I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli di tre in tre anni, oppure farli perpetui ma obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita.
 5. Affinché un socio possa essere ricevuto nella Società, oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve anche confermare la sua vita anteriore:
 - 1) Con un certificato di nascita e di battesimo; 2) di stato libero e buono condotto fatto dal Vescovo della Diocesi cui egli appartiene; 3) sciolto dai debiti; 4) non essere mai stato processato; 5) non aver alcuni impedimenti né fisico, né morale, che lo rendo irregolare per lo stato ecclesiastico; 6) Consenso dei parenti prima che faccia i voti.
 6. Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della Società, senza fare eccezioni di sorta.
 7. Ogni socio se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con sé: 1) unredo di vestiario conforme alla nota che darà il Direttore. 2) Cinque centesimi franchi nell'entrata per le spese che occorreranno pel vitto e vestito nell'anno di prova; trecento / 300/ in fine dell'anno prima di fare i voti.
 8. I fratelli coadiutori porteranno soltanto il corredo e franchi 300 nella loro entrata senza ulteriori obbligazioni.
 9. Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7. ed 8. qualora interverranno motivi ragionevoli di fare eccezioni più o meno ristrette.
 10. La Società fidata alla Divina Provvidenza che non manca mai a nessuno colui che in essa sperano provvederà a ciascuno quanto può occorrere si nel tempo e si sans come quando venisse ammesso. Tuttavia essa è soltanto tenuta a provvedere per quelli che emisero i voti.
 11. A tutti si raccomandano caldamente due cose: 1) Guardarsi attentamente dalle contrarie abitudini di qualsiasi genere anche di cose indifferenti; 2) Farci un grande studio per evitare la ricercatezza e l'ambizione. L'abito più pregevole di un religioso è la santità della vita congiunta con un edificante contegno in tutte le sue azioni.

1898/136

12. Ognuno sia disposto a soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete, stenti e disprezzi ogni volta che tali cose contribuiscono a procurare la gloria di Dio, il bene dell'anima altrui, e la salvezza dell'anima propria.

N. 14^o

Pratiche di Pietà

- 1^o La vita attiva cui tende specialmente la nostra Società, fa che i suoi membri non possono aver comodità di fare molte pratiche di pietà in Comune. Procureremo di supplire col vicendevole buon esempio e col perfetto adempimento dei doveri generali del Cristiano.
- 2^o Ciascun socio si accosterà ogni settimana al Sacramento della Penitenza dal confessore stabilito dal Rettore. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la santa Messa e qualora non possano procureranno di ascoltarla. I chierici ed i fratelli Coadiutori ascolteranno ogni giorno la santa Messa e procureranno di fare la S. Comunione nel Giovedì e nella Domenica di ciascuna settimana. La compostezza della persona, la pronunzia chiara, devota, distinta delle parole dei divini uffizi, la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa, devono esser così caratteristiche nei nostri congregati.
- 3^o Ogni giorno vi sarà non meno di una ora di preghiera tra mentale e vocale, ad eccezione che non sia impedito dall'esercizio del sacro ministero. Nel qual caso supplirà colla maggior frequenza di giaculatorie ed inviti alzando a Dio con maggior intensità di affetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinari esercizi di pietà.
- 4^o Ogni giorno i Socii reciteranno ~~un po'~~ la terza parte del Rosario di M. S. e faranno un po' di lettura spirituale.
- 5^o In ciascuna settimana al Venerdì si farà digiuno in onore della Passione di N. S. Gesù Cristo.
- 6^o In ogni mese vi sarà un giorno di ritiro spirituale. Ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte aggustando le cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.
- 7^o Ogni anno farà gli esercizi spirituali che termineranno colla confessione annuale. Ognuno prima d'esser ricevuto nella Società farà

1898 B7

qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale.

- 8^o Il Rettore potrà dispensar da queste pratiche per quel tempo e per quelli individui che meglio giudicherà nel Signore.
- 9^o Quando la divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia diacono sia sacerdote i confratelli di tutta la Società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la santa comunione a questo fine.
- 10^o La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre o della madre di ciascun congregato; ma solamente nella casa dove dimora il socio che ha subito quella perdita.
- 11^o Morendo il Rettore avrà suffragi duplicati; e ciò per due motivi: 1) Come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della Società. 2) Per sollevarlo dalle pene del Purgatorio che forse dovrà patire per alcuni peccati.

N. 15

Abito

- 1^o L'abito della nostra Società sarà secondo l'uso di quei paesi in cui i socii dovranno stabilire la loro dimora.
- 2^o Il sacerdote porterà regolarmente la sottana lunga, eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo persuadano diversamente.
- 3^o I coadiutori per quanto è possibile andranno vestiti di nero. L'abito che volgarmente appelliamo fracco dovrà almeno giungere fino alle ginocchia.

Appendice

Esterni.

- 1^o Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere alla nostra Società.
- 2^o Egli non fa alcun voto: ma procurerà di mettere in pratica quelle parti del regolamento che è compatibile colla sua età, stato e condizione.
- 3^o Per partecipare delle preghiere e degli altri beni spirituali della Società

1898 B8

bisogna che il Socio faccia almeno una promessa al Rettore d'impiegarsi
in quelle cose che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.
La Tale promessa per altro non obbliga sotto pena di colpa, neanche veniale.

Professione e formola dei Voti

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali, dilette spe-
cialmente a riflettere alla vocazione, ed istruirsi intorno alla materia
dei voti che egli intende emettere qualora conosca chiaramente essere ciò
secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali si ra-
dunerà il Capitolo e se si può si raduneranno tutti i confratelli della Casa.
Il Rettore con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, quindi tut-
ti intoneranno i lumi dello Spirito Santo recitando alternativamente
l'Inno Veni Creator Spiritus etc.

Emitte Spirituum tuorum etc

Et renouabis etc

Oremus - Deus, qui corda fidelium etc. Le litanie della
Beata Vergine col versicolo Ora pro nobis e coll'orems Concede
nos. A S. Francesco di Sales: Pater Ave, gloria R. Ora pro nobis
Beate Francisci. Ut digni efficiamur etc

Quindi il confratello e se sono più uno per volta, si porrà in
mezzo a due professi genuflessi avanti al Rettore, di poi a chiara
ed intelligibile voce pronunzierà la seguente formola di voti.

- « Nella piena conoscenza della fragilità ed instabilità della volontà mia,
- « desideroso di fare per l'averire costantemente quelle cose che possono
- « tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime, io N. N.
- « mi metto alla vostra presenza, Onnipotente e sempiterno Iddio, e sebbene
- « me indegno del vostro cospetto, tuttavia confidando nella vostra bontà
- « e misericordia infinita mosso unicamente dal desiderio di amarvi
- « e servirvi in presenza della Beatissima Vergine Immacolata di S.
- « Francesco di Sales e di tutti i santi del Paradiso, secondo il regola

1898/9

- « punto della Società di S. Francesco di Sales, fo voto di Castità, Povertà
- « ed Ubbidienza a Dio ed a voi N. N. mio superiore per lo spazio
- « di tre anni, oppure per lo spazio di tutta la mia vita.
- « Vi prego pertanto umilmente a volermi senza riserva comandare
- « quelle cose, che a voi sembrano di maggior gloria di Dio e di maggior
- « vantaggio alle anime. Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa vostra
- « clemenza, pel sangue di Gesù Cristo, degnatevi di accettare questo sacri-
- « ficio in rendimento di grazie per i molti benefici che mi avete fatto ed in
- « espiazione de' miei peccati. Voi mi avete inspirato il desiderio di fare
- « questo voto, Voi concedetemi la grazia di adempirlo. Sancta Maria
- « Virgo Immacolata, Sancte Franciscus Salesi, et omnes sancti et
- « Sanctae Dei intercedite pro me, ut Deum diligens eique soli in
- « hoc mundo seruiens, ad aeternam praemia merear pervenire »

Tutti risponderanno Amen. Indi il novello Socio andrà a porre
il suo nome in un libro ove sottoscriverà la scheda seguente. (1) Do-
po si reciterà alternativamente il Co Deum; in fine di cui se il
Rettore giudicherà bene, farà una breve morale esortazione, e
si terminerà col Salmo: Laudate Dominum omnes gentes

(1) Io sottoscritto N. N. ho letto ed inteso le regole della Società di
S. Francesco di Sales; prometto di osservarle secondo la formola
dei voti da me ora emessi

Corino il --- del mese di --- l'anno N. N.

1898/9

84

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720203

ARCHIVIO SALESIANO

CENTRALE

D4720203